

# STUDIO LEGALE GARGANI

Opposizione 615 e 617 c.p.c.: profili generali,  
differenze tra gli istituti e la controversa  
applicazione dell'art. 624, comma 3, c.p.c.

## TIPI DI OPPOSIZIONE

Le opposizioni opponibili dal debitore o dal terzo assoggettato all'esecuzione sono di due tipi:

- a) Opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto della parte istante a procedere alla esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.);
- b) Opposizione agli atti esecutivi, con cui si contesta la regolarità formale dei singoli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

L'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (ovvero, come suol dirsi, l'an dell'esecuzione).

La contestazione del diritto può essere:

- ▶ assoluta, qualora si neghi l'esistenza del credito fatto valere o la validità del titolo esecutivo;
- ▶ relativa, qualora si contesti la pignorabilità di determinati beni o crediti.

In ogni caso, l'opposizione investe una questione di merito, dal momento che l'opponente, nel dedurre l'ingiustizia dell'esecuzione, contesta, in sostanza, che nel caso concreto ricorrano le condizioni dell'azione esecutiva.

Secondo la dottrina, l'opposizione all'esecuzione ha natura di azione di accertamento negativo (Mandrioli).

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

Tali contestazioni possono riguardare, ad esempio:

- a) l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo esecutivo;
- b) la inidoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione ad opera di quel soggetto o contro quel soggetto (es. l'esecutato nega la propria qualità di erede);
- c) la inidoneità del titolo a fondare quel tipo di esecuzione (es. esecuzione di obbligo di fare sulla base di un titolo stragiudiziale);
- d) **ragioni di merito**, attraverso l'allegazione di fatti estintivi o impeditivi contestando, quindi, la situazione sostanziale così come emerge dal titolo esecutivo. In tale caso, però, le possibilità per il debitore di opporsi sono diverse a seconda che il titolo cui si procede sia giudiziale o extragiudiziale.

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)

### Titoli esecutivi giudiziali:

- ▶ l'opposizione non può riguardare la formazione degli stessi, ma soltanto la loro efficacia;
- ▶ non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (il giudicato copre il dedotto e il deducibile);
- ▶ la contestazione è possibile solo per fatti posteriori alla formazione del titolo (es. pagamento).

### Titoli esecutivi stragiudiziali:

- ▶ le contestazioni sono possibili anche in ordine alla formazione degli stessi;
- ▶ di fronte a tali titoli il debitore può far valere tutte le eccezioni e difese che avrebbe potuto far valere in sede di cognizione.

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

Sono legittimati a proporre opposizione:

- ▶ attivamente: il soggetto passivo dell'esecuzione, ossia l'esecutato (il debitore o il terzo assoggettato) o il suo creditore ex art. 2900 c.c.;
- ▶ passivamente: il soggetto attivo dell'esecuzione, ovvero il creditore procedente. Gli altri creditori sono legittimati a contraddire solo nel senso che possono intervenire volontariamente nella causa o essere chiamati ad intervenire per comunanza di controversia.

L'opposizione all'esecuzione può inoltre riguardare la pignorabilità dei beni e dei crediti (art. 615 c.p.c., II comma).

In questo caso non si contesta il titolo esecutivo, ma il diritto di procedere in relazione a determinati beni, ritenuti dall'opponente non pignorabili (514 c.p.c.).

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### Procedimento

L'opposizione all'esecuzione si può proporre in due momenti diversi dell'esecuzione:

- ▶ prima dell'inizio dell'esecuzione (opposizione preventiva);
- ▶ successivamente all'inizio dell'esecuzione (opposizione successiva).

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### Opposizione Preventiva

Si propone con l'opposizione al precetto, mediante citazione proposta davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio, a norma dell'art. 27 c.p.c..

### Come si determina la competenza?

In passato si doveva fare riferimento al valore del credito per cui si procedeva ed al luogo dell'esecuzione, quale risultava dall'elezione di domicilio, se indicata nel precetto ed, in mancanza, al luogo di notifica dello stesso.

A seguito della soppressione dell'ufficio del pretore ai sensi del D.Lgs. 51/98 ed all'assorbimento di tutta la materia esecutiva ad opera del Tribunale, non si pongono più problemi di competenza per materia, ma solamente una eventuale competenza concorrente per valore tra tribunale e giudice di pace.

In questo caso è utile ricordare che la competenza per valore di determina in base all'intero credito per cui si procede e che la competenza per territorio è inderogabile ex art. 28 c.p.c.

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### Opposizione Preventiva

Al giudice dell'opposizione al precetto è attribuito il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo notificato ex art. 479 c.p.c., quando:

- ▶ è richiesto dalla parte attrice;
- ▶ concorrono gravi motivi.

Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice ha la facoltà di sospendere **l'efficacia esecutiva del titolo** esclusivamente in relazione alla parte contestata.

L'ordinanza con cui il giudice provvede (in senso negativo o positivo) sull'istanza di sospensione **è soggetta a reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c..**

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### *Opposizione Preventiva*

Se la preannunciata esecuzione si basa su titoli esecutivi giudiziali non ancora passati in giudicato, si pone peraltro il problema del possibile conflitto tra potere inibitorio del giudice dell'opposizione al precetto e quello del giudice dell'impugnazione.

Onde evitare il rischio di statuizioni contrastanti, si è osservato in dottrina che il potere di sospensione riservato al giudice dell'opposizione può essere esercitato solo se l'opposizione si fonda su motivi diversi da quelli che formano oggetto dell'impugnazione del titolo esecutivo (Campese).

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### *Opposizione Preventiva*

Il procedimento di opposizione si chiude con sentenza impugnabile con i mezzi ordinari (art. 616 c.p.c.).

La L. n.52/2006 aveva modificato l'art. 616 c.p.c. prevedendo, tra l'altro, che il giudizio di opposizione si dovesse concludere con **sentenza non impugnabile**.

Quest'ultimo inciso è stato soppresso dalla L. n.69/2009, sicchè oggi non si dubita della possibilità di impugnare la sentenza con i mezzi ordinari. Mancando una disciplina transitoria, deve ritenersi che vada fatta applicazione del principio tempus regit actum. Al fine di individuare il mezzo di impugnazione in concreto esperibile, pertanto, **dovrà aversi riguardo alla data di pronuncia della sentenza** e non a quella di istaurazione del giudizio di opposizione.

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### *Opposizione Successiva*

Si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

All'udienza di comparizione si applicano le regole del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e seguenti.

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### *Opposizione Successiva*

L'ammissibilità dell'opposizione successiva è diversamente disciplinata a seconda del tipo di procedura esecutiva alla quale inerisce (L.119/2016):

- ▶ in caso di esecuzione in forma specifica, essa è liberamente proponibile in qualunque momento della procedura;
- ▶ in caso di esecuzione per espropriazione, invece, essa è inammissibile se viene proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, a meno che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

La differente disciplina si giustifica in ragione della diversità strutturale tra le forme di esecuzione in quanto in sede espropriativa non esaurisce i mezzi di difesa attribuiti all'esecutato (es. art. 512 c.p.c.).

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### *Opposizione Successiva*

All'esito dell'udienza di comparizione il giudice dell'esecuzione decide sulla istanza di sospensione del processo esecutivo, la quale può essere concessa laddove ricorrano gravi motivi. L'ordinanza che prevede in senso negativo o positivo sull'istanza di sospensione è soggetta a reclamo ex art. 669terdecies.

Il giudice dell'esecuzione:

- ▶ qualora sia competente per la causa l'ufficio giudiziario cui egli appartiene, fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata ed osservati i termini a comparire di cui all'art. 163bis, o altri previsti, ridotti della metà;
- ▶ ovvero rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

Il giudizio così istaurato si chiude con sentenza impugnabile von i mezzi ordinari.

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### Opposizione Successiva

Pertanto, l'opposizione all'esecuzione successiva è strutturata mediante una netta scissione tra la fase deputata alla deliberazione dell'istanza di sospensione a quella concernente il merito vero e proprio della controversia.

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### *Opposizione Successiva*

La sentenza conclusiva può essere di rigetto o di accoglimento:

- ▶ se rigetta l'opposizione:
  - ▶ il processo esecutivo riprende il suo corso;
  - ▶ la sentenza potrà condannare l'opponente, che abbia resistito all'esecuzione con mala fede e colpa grave, al risarcimento del danno (art. 96 c.p.c.);

## OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

### Opposizione Successiva

- ▶ se accoglie l'opposizione:
  - ▶ essa accerta negativamente il diritto di procedere all'esecuzione, ossia l'illegittimità di questa nei confronti dell'opponente e, di conseguenza, l'esecuzione è rimossa, in tutto o in parte, definitivamente o temporaneamente;
  - ▶ diventano illegittimi tutti i singoli atti esecutivi compiuti e ne cessano gli effetti;
  - ▶ se però l'opposizione è stata proposta tardivamente, successivamente alla vendita del bene staggito, tale atto non viene caducato, né cessano i suoi effetti: per cui il debitore potrà solo perseguire in tutto o in parte la somma ricavata dalla vendita e, in caso di mala fede, chiedere i danni al creditore pignorante;
  - ▶ la sentenza, ove accerti che il creditore ha agito senza la naturale prudenza, condannerà lo stesso al risarcimento dei danni, che potranno essere liquidati anche di ufficio, con la sentenza stessa (art. 96, II comma c.p.c.).

## OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617 c.p.c.)

Consiste nella contestazione da parte del debitore della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o degli altri atti del procedimento esecutivo(attiene al quomodo dell'esecuzione).

Verte su una questione puramente processuale, impugnandosi con essa uno specifico atto esecutivo di cui si sostiene la irregolarità.

L'oggetto dell'opposizione non è l'esecuzione in sé, ma il singolo atto esecutivo del quale si postula l'invalidità.

### Cosa si intende per irregolarità?

L'irregolarità formale, la quale costituisce il fondamento di tale tipo di opposizione, è una nozione generica più ampia della nullità, in quanto la comprende, pur senza esaurirsi in essa e include tutte le ipotesi di divergenza dalla fattispecie legale non previste espressamente dalla legge come nullità e non consistenti in difetti di requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

## OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617 c.p.c.)

Il controllo di legittimità formale o processuale proprio dell'opposizione agli atti esecutivi si conforma diversamente a seconda che attenga:

- ▶ al titolo esecutivo: sono escluse le irregolarità che danno luogo a nullità sostanziali, giacchè esse vanno fatte valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., incidendo sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- ▶ agli altri atti: sono incluse **tutte le forme di irregolarità**, cioè quelle attinenti alla nullità, inopportunità o semplice incongruenza degli atti esecutivi.

È necessario sottolineare che l'interesse ad agire in opposizione agli atti esecutivi non consiste nella mera denuncia della non conformità dell'atto al suo modello legale, occorrendo che **l'intervento del giudice sia necessario per evitare che l'atto irregolare comporti una lesione del proprio diritto, e cioè un danno non altrimenti evitabile.**

## OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617 c.p.c.)

L'opposizione può essere diretta a contestare la regolarità formale:

- a) del titolo esecutivo e del precetto (art. 617, I comma);
- b) della notificazione del titolo esecutivo e del precetto (art. 617, II comma);
- c) dei singoli atti di esecuzione (art. 617, II comma).

## OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617 c.p.c.)

Esempi (a, b)

1. mancanza dei requisiti formali indispensabili per raggiungere lo scopo di mettere in mora il debitore;
2. inosservanza delle disposizioni che individuano la persona alla quale deve essere consegnato l'atto;
3. difetti ex art. 480 c.p.c.;
4. difetto di sottoscrizione;
5. sottoscrizione del difensore senza procura alle liti;
6. omessa preventiva notifica del titolo esecutivo;
7. mancata o inesatta indicazione del titolo esecutivo;
8. omessa menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
9. mancata o insufficiente specificazione nel precetto della somma dovuta;

## OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617 c.p.c.)

Esempi (c, atti esecutivi impugnabili)

1. provvedimenti in tema di conversione di pignoramento, di cumulo di mezzi di espropriazione e riduzione del pignoramento;
2. provvedimenti relativi all'istanza di vendita ed all'assegnazione di cose o crediti;
3. provvedimenti relativi alla fase di vendita;
4. provvedimenti relativi alla fase di distribuzione del ricavato;
5. provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'improseguibilità del processo esecutivo ovvero con cui l'esecuzione è sospesa.

## OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617 c.p.c.)

Sono legittimati attivamente all'opposizione:

- ▶ il debitore;
- ▶ il terzo pignorato;
- ▶ i creditori intervenuti;
- ▶ terzi coinvolti nel processo esecutivo (es. detentori dei beni del debitore).

## OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617 c.p.c.)

L'opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni (inizialmente fissato in 5 giorni e modificato dalla L.80/2005) dal momento in cui è stato compiuto o notificato l'atto contro il quale l'opposizione si dirige (art. 617 c.p.c., II comma).

Sono legittimati passivamente, quali litisconsorti necessari, tutti i soggetti del processo esecutivo indicati all'art. 485, I comma c.p.c., ossia:

- ▶ il creditore;
- ▶ il debitore;
- ▶ i creditori intervenuti;
- ▶ altri eventuali interessati.

## OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617 c.p.c.)

### Procedimento

Occorre sottolineare che:

- ▶ se l'opposizione è proposta **prima dell'inizio dell'esecuzione** (quindi attiene alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto), si propone con citazione davanti al giudice indicato nell'art. 480, III comma (elezione di domicilio/ove è avvenuta la notifica);
- ▶ se l'opposizione è proposta **dopo l'inizio dell'esecuzione**, deve avere la forma del ricorso (anche orale) al giudice dell'esecuzione. In tale forma **la competenza rimane ferma**, in tutto il corso del giudizio, nel giudice competente per l'esecuzione. Il giudice fisserà con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto e, nei casi urgenti, pronuncerà i provvedimenti opportuni.

## OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617 c.p.c.)

### Procedimento

All'udienza il Giudice provvede con ordinanza sui problemi indilazionabili, ovvero sospende la procedura e provvede alla istruzione della causa, che è decisa con sentenza **non impugnabile** (art. 618 c.p.c.).

È ammesso, in ogni caso, il ricorso per Cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost..

Al fine di garantire la terzietà dell'organo giudicante, è previsto che i giudizi di merito relativi all'opposizione agli atti esecutivi debbano essere trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

## DIFFERENZE TRA LE OPPOSIZIONI

La Giurisprudenza ha delineato e distinto i caratteri propri e differenziali delle due opposizioni

**Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)**

**Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)**

involge una **questione di merito**, poiché implica un controllo sulla legittimità sostanziale dell'azione esecutiva, avendo ad oggetto la sussistenza del titolo esecutivo

ha ad oggetto **la mancanza o l'irregolarità formale**, richiedendosi un controllo limitato all'osservanza delle norme processuali disciplinanti la forma degli atti

nelle espropriazioni è proponibile entro la data di vendita o assegnazione del bene

è proponibile entro 20 giorni dal compimento o dalla notificazione dell'atto impugnato

la competenza si determina diversamente a seconda che l'opposizione sia proposta prima o dopo l'inizio dell'esecuzione, giacchè nel primo caso si applicano le regole generali di determinazione della competenza

la competenza **rimane ferma in tutto il corso del giudizio nel giudice dell'esecuzione**, che è competente anche per l'istruzione (nel rispetto del 186bis disp. att., secondo cui il giudizio di merito di opposizione agli atti deve essere trattato da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione

*La sospensione del processo esecutivo*

## La sospensione del processo esecutivo

Consiste in un arresto dello svolgimento del processo esecutivo causata dalle **opposizioni sorte nel corso del processo** sicchè si presenta come un problema di mera opportunità in ordine alla prosecuzione del processo, in relazione alla più o meno probabile fondatezza dell'opposizione.

Ne deriva che è un provvedimento **altamente discrezionale**.

## La sospensione del processo esecutivo

Il processo esecutivo **può** essere sospeso:

- ▶ nel caso di opposizione a precetto, all'esecuzione, di terzo all'esecuzione, agli atti esecutivi;
- ▶ nel caso di contestazione circa l'esistenza di mobili presso il terzo o l'appartenenza dei beni che si intendono pignorare (artt. 548-549 c.p.c.);
- ▶ nel caso di accordo tra le parti, per una sola volta, per massimo 24 mesi. Dieci giorni prima della scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione (art. 624 bis c.p.c.).

## La sospensione del processo esecutivo

Il processo esecutivo è sospeso **ex lege**:

- ▶ nel caso in cui si debba procedere alla divisione del bene, nell'espropriazione di beni indivisi (art. 601 c.p.c., ope legis);
- ▶ nell'opposizione presso terzi, se manca la dichiarazione di terzo, ovvero se la stessa è contestata ed ha inizio il giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 c.p.c., ope legis).

## La sospensione del processo esecutivo

L'istanza si propone con ricorso anche verbale.

È disposta con ordinanza, dopo l'audizione delle parti interessate, tuttavia può essere disposta inaudita altera parte, nei casi urgenti, con decreto, con il quale è fissata udienza per la comparizione delle parti all'esito della quale il giudice può confermare, modificare o revocare il provvedimento adottato (art. 625 c.p.c.).

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (art. 624 c.p.c., II comma).

Quanto alla opposizione agli atti esecutivi, la quale non è menzionata nell'art. 624 c.p.c., il problema resta ancora aperto, anche se l'indirizzo allo stato prevalente ritiene che il rimedio in questione debba essere esteso, per ragioni di coerenza sistematica, anche ai provvedimenti sospensivi adottati dal giudice dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 c.p.c. (Balena).

## La sospensione del processo esecutivo

Quando il processo è sospeso nessun atto può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.

Cessata la causa di sospensione, il processo deve essere riassunto con ricorso:

- ▶ nel termine perentorio fissato dal giudice;
- ▶ ovvero, in ogni caso, non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o della comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione (art. 627 c.p.c.).

Occorre rammentare in questa sede che l'opposizione sospende il decorso del termine di efficacia del pignoramento (art. 628 c.p.c.).

L' "ordito intessuto di equivoci"

ovvero la controversa applicazione dell'art. 624,  
III comma, c.p.c.

## L' "ordito intessuto di equivoci"

ovvero la controversa applicazione dell'art. 624, III comma, c.p.c.

Tuttavia, da qui la questione che ci interessa maggiormente, se l'ordinanza che ha disposto la sospensione non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'istaurazione del giudizio di merito, **il giudice dell'esecuzione dichiara**, anche d'ufficio, con ordinanza, **l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese**.

La suddetta ordinanza è reclamabile nel termine perentorio di venti giorni (ex art. 630, III comma c.p.c.).

## L' "ordito intessuto di equivoci"

### ovvero la controversa applicazione dell'art. 624, III comma, c.p.c.

La L.52/2006 aveva aggiunto all'art. 624 c.p.c. (già precedentemente modificato con L.80/2005), due nuovi commi, il III ed il IV, aventi ad oggetto l'estinzione del pignoramento a seguito della sospensione dell'esecuzione.

Le disposizioni introdotte al tempo prevedevano che, qualora fosse stata disposta la sospensione del processo esecutivo, anche per la prima volta in sede di reclamo, l'**opponente** potesse scegliere tra:

- ▶ istaurare il giudizio di merito entro il termine perentorio concesso dal G.E. in occasione dell'udienza di comparizione delle parti;
- ▶ chiedere al giudice che aveva concesso la sospensione dichiarasse, con ordinanza non impugnabile, l'**estinzione del pignoramento**, previo eventuale pagamento di una cauzione.

L' "ordito intessuto di equivoci"  
ovvero la controversa applicazione dell'art. 624, III comma, c.p.c.

Tale previsione normativa aveva due intenti:

1. anticipare gli effetti della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione (facendo, tra l'altro, salvi gli atti compiuti ???);
2. concedere, comunque, al creditore la possibilità di attivare un nuovo processo esecutivo.

## L' "ordito intessuto di equivoci"

ovvero la controversa applicazione dell'art. 624, III comma, c.p.c.

Dette disposizioni avevano dato adito a vivaci discussioni dottrinarie e scarse applicazioni giurisprudenziali.

Al fine di risolvere le questioni interpretative che si erano poste e dare nuova linfa all'istituto, **in funzione deflattiva dei processi esecutivi** (questo era l'intento della norma), la L.69/2009 ha riformulato il comma III ed il comma IV dell'art. 624 c.c., ridisegnando compiutamente l'istituto della ordinanza anticipatoria alla luce del modello disciplinato dall'art. 669 octies, sia pur con sostanziali differenze.

## L' "ordito intessuto di equivoci"

ovvero la controversa applicazione dell'art. 624, III comma, c.p.c.

L'attuale art. 624, commi III e IV, come modificato dalla L.69/2009, dispone che la **sospensione potenzialmente idonea a stabilizzarsi** è quella disposta con ordinanza non reclamata o confermata in sede di reclamo (1) (Cass. n.20959/2009), ma dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che lo sia anche quella pronunciata per la **prima volta dal collegio in sede di reclamo** avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di sospensione (2) (cd «stabilizzazione evolutiva», **Cass. n.7043/2017, Balena, Capponi**).

## L' "ordito intessuto di equivoci"

ovvero la controversa applicazione dell'art. 624, III comma, c.p.c.

Quanto alle condizioni affinché il provvedimento produca l'effetto anticipatorio (estinzione del processo esecutivo e cancellazione della trascrizione del pignoramento), oltre ovviamente dell'accoglimento dell'istanza di sospensione del processo esecutivo proposta dall'opponente, **vi è quella che nessuna delle parti interessate** (e quindi anche il creditore opposto che può essere interessato ad evitare gli effetti dell'ordinanza anticipatoria) **abbiano provveduto alla introduzione/riassunzione del giudizio entro il termine perentorio stabilito dal G.E.** (o dal collegio in sede di reclamo? solo Trib. Milano ord. 18.3.2016), ovvero che vi abbia provveduto tardivamente.

## L' "ordito intessuto di equivoci"

### ovvero la controversa applicazione dell'art. 624, III comma, c.p.c.

La **ratio** dell'istituto è quella di consentire al debitore opponente di ottenere il risultato pratico perseguito con l'opposizione (principalmente la cessazione degli effetti del pignoramento, NdC), senza la necessità di coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunciando ai benefici del relativo giudicato.

Gli ermellini ritengono che alla medesima conclusione conduce una lettura costituzionalmente orientata della disposizione: l'impossibilità per il debitore di ottenere l'estinzione del processo esecutivo sospeso, nel caso in cui debba ricorrere al reclamo per ottenere il provvedimento di sospensione dell'esecuzione cui aveva diritto ab origine, con la conseguente necessità di istaurare comunque il giudizio di opposizione a cognizione piena, determinerebbe infatti dubbi non manifestamente infondati di compatibilità della differente disciplina con il dettato costituzionale, sotto il profilo degli artt. 3 e 24 Cost..

Inoltre, il giudizio potrà, comunque, essere istaurato dal creditore procedente per evitare l'estinzione del processo esecutivo (**e l'intento deflattivo?**), ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore, laddove intenda conseguire gli effetti del giudizio sull'opposizione.

## L' "ordito intessuto di equivoci"

### ovvero la controversa applicazione dell'art. 624, III comma, c.p.c.

L'attuale interpretazione dogmatica (e restrittiva) dell'istituto possiede alcuni risvolti che sono stati forieri di accese controversie:

- ▶ ad esempio, nella circostanza in cui proposta opposizione all'esecuzione e ottenuta la sospensione del processo esecutivo da parte dell'opponente, **il creditore procedente introduca tempestivamente il giudizio di opposizione, ma lo lasci estinguere.** In questo caso la giurisprudenza di merito e la dottrina non sono concordi sugli effetti che ne scaturirebbero.
  - ▶ per la giurisprudenza di merito il provvedimento di sospensione verrebbe meno ed il processo esecutivo potrebbe riprendere il suo corso. Ciò, in quanto, non può trovare applicazione il III comma dell'art. 624 c.p.c., in quanto l'estinzione del processo esecutivo ivi prevista si produce esclusivamente nel caso di mancata introduzione del giudizio di opposizione e non anche nel caso di estinzione del giudizio tempestivamente introdotto (T. Campobasso 13.5.2013, 25.9.2013, App. Campobasso 6.11.2014);
  - ▶ per la dottrina (Soldi), al contrario, il creditore, per evitare che l'ordinanza si stabilizzi, ha anche l'onere di coltivare il giudizio di opposizione sino alla sua definizione.

## L' "ordito intessuto di equivoci"

ovvero la controversa applicazione dell'art. 624, III comma, c.p.c.

A risolvere, in parte il contrasto, è intervenuta la già citata sentenza **Cass.7043/2017** secondo cui l'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art 624, III comma, si produce anche in caso di estinzione del giudizio di merito sull'opposizione, pur tempestivamente introdotto o riassunto (per evitare l'effetto «staffetta»).

Gli effetti sono quelli di determinare l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Ciò impedisce quindi al creditore procedente di portare avanti l'esecuzione intrapresa **ma non certo di iniziarne un'altra di contenuto analogo** sulla base dello stesso titolo esecutivo che senza giudizio di merito non può considerarsi rimosso.

## L' "ordito intessuto di equivoci"

### ovvero la controversa applicazione dell'art. 624, III comma, c.p.c.

Sono, tuttavia, necessarie alcune considerazioni:

- ▶ appare opportuno che il termine perentorio fissato dal giudice per l'introduzione/riassunzione del giudizio, **sia sufficientemente lungo** da consentire di attendere l'esito di un eventuale reclamo avverso il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di sospensione (a richiesta delle parti interessate, dello stesso parere Balena, Bove, Bucci, Luiso);
- ▶ ovvero che **il termine decorra dalla definitività del provvedimento di sospensione** (o, alternativamente, che sia il collegio a fissare un nuovo termine, anche se si segnala che dopo la nota sentenza Cass. n.7043/2017 questa non sembra più essere la strada preferibile stante il principio acceleratorio dell'istituto, contr. Bucci, Delle Donne, Trib. Bari ord. 7.2.2017, Trib. Milano ord. 18.3.2016).